

L.R. Puglia 11 febbraio 1999 n. 11 Art. 38-bis

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro. Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

Art. 38-bis

Marina Resort. [\(35\)](#)

1. Sono "Marina Resort", ai sensi dell'*articolo 32 del d.l. 133/2014* convertito, con modificazioni, dalla [L. 164/2014](#), gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

[\(35\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 7 luglio 2020, n. 22*.